

## **ATVO S.P.A.**

### **GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE NELLA SOCIETA' BRUSUTTI S.R.L.**

ATVO S.P.A., in esecuzione di quanto previsto dal provvedimento di ricognizione delle società partecipate della Città Metropolitana di Venezia, adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

#### **INDICE**

un'asta pubblica, con il metodo dell'offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta, per la vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta nella Società Brusutti S.R.L..

#### **Art. 1**

#### **SOGGETTO ALIENANTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO**

Soggetto alienante è ATVO S.p.A., con sede legale in San Donà di Piave, Piazza IV novembre 8, cod. fisc.84002020273 e partita IVA 00764110276.

Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Francesco Pasquon, Quadro aziendale.

Il presente bando d'asta pubblica è pubblicato nel suo testo integrale sul sito istituzionale della società ATVO S.p.A. all'indirizzo <http://www.atvo.it/>.

#### **Art.2**

#### **OGGETTO DELL'ASTA**

La presente procedura ha ad oggetto, alle condizioni tutte definite dal presente bando e dai suoi allegati, l'alienazione dell'intera quota di partecipazione detenuta da ATVO S.p.A.:

**Denominazione: BRUSUTTI S.r.l., iscritta al R.I. VE al n. 00321990277**

**Quote possedute espresse al valore nominale: euro 101.920,00 = (centounomilanovecentoventi)**

**Entità % della partecipazione\*: 49% del capitale sociale di complessivi euro 208.000,00.**

\* percentuale calcolata sull'ammontare nominale del capitale sottoscritto e versato.

ATVO S.p.A. garantisce la piena proprietà delle quote oggetto di alienazione nella presente procedura e così la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.

#### **Art. 3**

#### **INFORMAZIONI SOCIETARIE**

##### **Brusutti S.r.l.**

con sede a Venezia - Favaro Veneto loc. Tessera, via Triestina 18/C codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia: 00321990277.

La durata della Società, costituita il 18/02/1970 (19/02/1996 iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese), è stabilita sino al 31/12/2030.

La Società ha per oggetto i seguenti settori di attività (estratto art. 3 statuto):

- a) La produzione di servizi di trasporto su gomma, sia di linea che di turismo e di noleggio in genere nonché l'attività di noleggio di autobus da rimessa ottenuta in forza di autorizzazione comunale e autoservizi passeggeri di linea a media e lunga distanza;
- b) L'esercizio di pubbliche autolinee e servizi di noleggio con conducente, lavori di officina, riparazioni, carrozzeria, lavaggio;
- c) Parcheggio per autoveicoli di qualsiasi tipo.

Il capitale sociale è fissato in € 208.000,00 (duecentoottomila), interamente versato, ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione (art. 5 dello Statuto).

*Art. 6 dello Statuto sociale di BRUSUTTI S.r.l.:*

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto od in parte le proprie quote, dovrà previamente offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, inviando a questi ultimi una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r.

indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquisire tutte le quote.

Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà l'obbligo di esercitare la prelazione stessa sull'intera quota. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le quote offerte in vendita saranno attribuite ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci titolari del diritto di prelazione dichiari di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel qual caso avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le quote al prezzo che sarà stabilito da un collegio arbitrale formato da 3 (tre) membri, nominato e funzionante ai sensi dell'art 25 dello statuto, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di Organo Arbitratore ai sensi dell'art.1473 del codice civile.

Il Collegio Arbitrale determinerà il prezzo delle quote, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle quote. Il Collegio Arbitrale dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e comunicherà contemporaneamente all'offerente e a tutti i soci coinvolti nella procedura di arbitrato la propria valutazione non appena sarà resa. Le spese del Collegio Arbitrale sono ripartite a 50% (cinquanta per cento) tra il Socio offerente e il Socio o i Soci acquirenti. Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le parti

Il socio offerente ha diritto di rinunciare al trasferimento al prezzo determinato dal Collegio Arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del Collegio Arbitrale. In questo caso le spese di valutazione saranno ad esclusivo carico del rinunciante. Anche i soci acquirenti hanno diritto di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dal Collegio Arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. all'offerente entro 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione dell'Organo Arbitratore. In questo caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti e il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie quote alle condizioni indicate nell'offerta. Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie quote entro 6 (sei) mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario ecc.) non sarà iscritto al libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla quota e non potrà trasferirla con effetto verso la

Società a soggetti diversi dagli altri soci. Gli offerenti dovranno dichiarare in sede di offerta di aver preso esatta cognizione dei contenuti dello statuto di BRUSUTTI S.r.l. e di accettare la disciplina nello stesso contenuta, senza eccezioni di sorta.

#### **Art. 4**

#### **BASE D'ASTA**

#### **Quota di nominali € 101.920,00 Brusutti S.r.l.**

Il prezzo a base d'asta, determinato sulla base del valore del patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2023 (data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato e depositato), è di € 2.357.725,00 (duemilioni trecentocinquantasettemilasettecentoventicinque).

N.B.: il prezzo posto a base d'asta non comprende eventuali dividendi pagati su utili di esercizi precedenti alla data di cessione delle partecipazioni ma successivi al 31.12.2023.

#### **Art. 5**

#### **CONDIZIONI GENERALI**

Non sono accettate offerte al ribasso rispetto ai prezzi posti a base d'asta per ciascun lotto. Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d'asta o offerte in aumento formulate per un importo non inferiore a € 1,00 (uno) o multiplo di € 1,00 (non verranno accettate offerte con decimali, qualora venissero indicati decimali l'offerta verrà arrotondata all'unità di euro inferiore).

Può essere formulata esclusivamente un'unica ed una sola offerta per l'intera quota da includere nella busta B nel plico generale, con le modalità di cui al successivo art. 9.

L'offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta e comunque entro i termini per l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto come previsti nel presente bando. L'offerta non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima. Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incomplete.

Il presente bando costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c., né sollecitazione all'investimento ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 58/1998.

#### **Art. 6**

#### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il sistema di aggiudicazione è quello dell'asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato dal presente bando.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d'asta.

ATVO S.p.A. procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.

ATVO S.p.A. si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente.

Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali ed impregiudicato in ogni caso il diritto di ATVO S.p.A. al risarcimento del maggior danno.

Il soggetto alienante non procederà all'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario qualora venga esercitato il diritto di prelazione per l'intera partecipazione offerta in vendita, come indicato nel precedente art. 3 del presente bando.

## **Art. 7**

### **SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA**

Possono partecipare all'asta pubblica gli enti pubblici, gli enti privati con personalità giuridica, le Società, le imprese individuali o le persone fisiche, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando al successivo art. 9, tutti da attestarsi con la dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Oltre ai requisiti di cui al presente bando, i soggetti che intendono partecipare all'asta si dovranno trovare nelle condizioni atte a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare.

## **Art. 8**

### **LIMITI ALL'ACQUISTO PREVISTI DALLO STATUTO**

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria il soggetto alienante provvederà a comunicare alle Società ed ai soci le condizioni di vendita e, prima di procedere con l'aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di prelazione da parte degli aventi diritto, come indicato nel precedente art. 3 del presente bando.

L'aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti del soggetto alienante alcun diritto nel caso in cui gli aventi diritto si avvalgano del diritto di prelazione loro spettante.

## **Art. 9**

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e tassativamente entro il termine previsto e secondo le condizioni di seguito riportate:

**Busta A – Documentazione;**

**Busta B - Offerta economica.**

La busta "A-Documentazione" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

**1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva** in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20/12/2000, n. 445, redatta in lingua italiana secondo lo schema unico predisposto (Allegato A), sottoscritta per esteso, pena l'esclusione dell'offerente se persona fisica o del legale rappresentante (o Procuratore) se persona giuridica. L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata nei modi di legge.

Detta istanza contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, in particolare:

a) dichiarazione che il concorrente ha preso visione della documentazione resa disponibile e di quant'altro necessario a formulare l'offerta avendo piena conezza dei vincoli e obbligazioni in capo alla società oggetto del presente bando;

b) dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso d'asta, accettandole in toto;

c) dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure relative alla cessazione dell'attività;

d) dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;

e) dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;

f) per le società commerciali, cooperative e ditte individuali, dichiarazione di essere iscritti alla CC.I.AA. e di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione all'asta (fallimento/liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in giudicato);  
g) per le società commerciali, cooperative e ditte individuali, dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
h) dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto da ATVO S.P.A., ai sensi dell'art. 1456 c.c.;  
i) dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al G.D.P.R. i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;  
j) dichiarazione che l'offerta economica presentata è valida ed irrevocabile fino a giorni 180 decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta e comunque entro i termini per l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto come previsti nel presente bando;  
k) l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale e comunque l'inesistenza di condanne, con sentenza passata ingiudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 57, paragrafo 1, della direttiva CE 2014/24 quale soggetto partecipante all'asta e suoi familiari.

**2) Copia del presente bando di gara**, debitamente siglato in ogni pagina con espressa dicitura “per accettazione” da parte del legale rappresentante dell’offerente ovvero da soggetto munito dei necessari poteri di firma.

La partecipazione alla gara e la sottoscrizione di copia del presente bando, comportano la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute e negli eventuali altri documenti di gara.

**3) Il DGUE**, debitamente compilato nelle parti obbligatorie e nelle seguenti parti facoltative:

PARTE IV - A Idoneità;

PARTE IV - B Capacità economica e finanziaria – 1° fatturato annuo generale

Redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della commissione europea, dovrà contenere le dichiarazioni del concorrente, e delle eventuali ausiliarie, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, come di seguito riportato:

ART. 94 D.LGS. 36/2023 – Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

- dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell'art. 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
  - e) delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22/06/2007, n. 109;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 04/03/2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, a proprio carico, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'art. 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
  - f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo;
  - g) del direttore tecnico o del socio unico;
  - h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresì esclusi:
- a) L'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

- b) L'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
  - c) In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  - d) L'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'art. 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
  - e) L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - f) L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

#### ARTICOLO 95 D.LGS. 36/2023 – Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
  - a) sussistere gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale,

- sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 non diversamente risolvibile;
  - c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
  - e) che l'operatore abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023).
2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
- a) Il reato è stato depenalizzato;
  - b) È intervenuta la riabilitazione;
  - c) Nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale;
  - d) Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
  - e) La condanna è stata revocata.

## ARTICOLO 100 D.LGS. 36/2023 – Requisiti di ordine speciale

Dovranno essere indicati i seguenti requisiti:

- l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti Ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- l'indicazione del fatturato generale d'impresa riferito all' ultimo esercizio (2023).

**4) Quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale:** i concorrenti dovranno, **a pena di esclusione dall'asta**, a garanzia della propria offerta, fornire un deposito cauzionale dell'importo pari al 2% del valore a base d'asta, mediante una delle seguenti modalità: assegno circolare intestato ad ATVO S.p.A. ovvero bonifico bancario a favore di ATVO S.p.A. con le coordinate bancarie IT72A 06230 36281 0000 1505 0023, indicando nella causale: “*cauzione per l'alienazione quote di*

*partecipazione*". I depositi cauzionali verranno restituiti ai partecipanti alla gara non aggiudicatari entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto di cessione della partecipazione, senza interessi.

**5) Atto costitutivo, statuto e visura camerale dell'offerente;**

**6) Nel caso di offerenti che agiscono in nome e per conto di terzi, salvi i casi di rappresentanza organica:** originale o copia autenticata della relativa procura speciale, purché la stessa sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. NON sono validi i mandati di procura generale.

Fermo restando che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione all'asta, ATVO, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* tra i soggetti concorrenti, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La Busta "B-Offerta Economica" dovrà contenere:

**1) L'offerta economica**, che dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà specificare, a pena di esclusione:

a) L'indicazione, oltre che in cifre anche in lettere, del prezzo offerto, ai sensi del bando di gara.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuta valida l'offerta più vantaggiosa per ATVO S.p.A.;

b) La dichiarazione che l'offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando di gara e comunque entro i termini per l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto come previsti nel presente bando.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante:

- per le persone fisiche dovrà essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale;
- per le persone giuridiche dovrà essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese, la partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante.

Si precisa che la Busta B deve essere racchiusa in un plico unico generico assieme alla Busta A. La busta B dovrà contenere soltanto l'offerta irrevocabile e nessun altro dei documenti amministrativi che dovranno essere contenuti esclusivamente nella Busta A.

Il plico unico contenente la documentazione (Busta A) e l'offerta economica (Busta B), pena l'esclusione dalla gara stessa, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. Esso deve inoltre recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e dell'indirizzo dello stesso, l'oggetto della gara, e il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le due buste contenute all'interno del plico unico devono essere, a loro volta, chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e devono recare l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, "A-Documentazione" e "B-Offerta".

Tutta la documentazione va presentata per iscritto, esclusivamente in lingua italiana, indirizzando il plico a: ATVO S.p.A. Piazza IV Novembre, 8, 30027 San Donà di Piave (VE) a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici.

**Art. 10**

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

I plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono pervenire, entro il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 20 gennaio 2025**.

Al fine del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione del plico alla Segreteria Aziendale.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi pervenuti oltre il termine perentorio o ad indirizzi diversi da quello previsto non saranno presi in considerazione.

I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che, per qualsiasi motivo, sia pure di forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi.

ATVO S.p.A. non è responsabile in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscono il recapito del plico entro il termine predetto.

I soggetti partecipanti saranno esclusi dall'asta anche qualora i plichi predetti pervenissero lacerati, non sigillati o risultassero privi delle firme o queste non fossero apposte nel modo sopra indicato, oppure qualora la busta non contenesse le prescritte indicazioni.

## **Art. 11**

### **MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà aggiudicata col metodo dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle "offerte segrete", da porre a confronto con il prezzo a base d'asta. L'aggiudicazione, avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta.

Non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente.

La seduta pubblica si terrà **il giorno 30 gennaio 2025, ore 10.30** presso la sede legale di ATVO S.p.A. Piazza IV Novembre 8, San Donà di Piave (VE).

Qualora la seduta non potesse essere effettuata nel giorno o nell'ora o luogo indicati ne sarà data tempestiva comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale.

In seduta pubblica, constatata la conformità formale dei plichi a quanto stabilito dal presente bando nonché l'integrità dei plichi stessi, si procederà all'apertura degli stessi ed alla verifica della documentazione presentata, all'ammissione delle offerte idonee ed alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Il Responsabile del procedimento procederà alla lettura delle offerte economiche, tra le valide, pervenute. Lette le offerte economiche, il Responsabile del procedimento predisporrà la relativa graduatoria ed individuerà l'offerta più alta. Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse essere anche l'offerta più alta, il Responsabile del procedimento inviterà gli offerenti a presentare offerte migliorative rispetto a quelle presentate; nel caso in cui siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne seguva un'altra maggiore, la partecipazione è aggiudicata all'ultimo offerente. Nel caso non venissero presentate offerte migliorative si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori offerenti. Dell'esito della seduta pubblica verrà redatto apposito verbale. Si procederà quindi all'approvazione della graduatoria e all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più alto.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché superiore o uguale al prezzo base d'asta per lotto indicato.

L'aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta avrà effetti obbligatori e vincolanti per l'aggiudicatario, fermo restando che il soggetto alienante sarà vincolato esclusivamente all'atto dell'aggiudicazione definitiva che avverrà in un momento successivo al decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, secondo quanto previsto dal precedente art.8.

ATVO S.p.A. si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o revocare, prima dell'aggiudicazione definitiva, la procedura e / o di non procedere alla vendita, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.

## **Art. 12**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA**

Decorso il termine per l'esercizio dei diritti di prelazione da parte dei soci della Società BRUSUTTI S.r.l., senza che i soci li abbiano esercitati ai sensi del precedente art. 8 ed effettuate le necessarie verifiche circa la sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario, il soggetto alienante procederà all'aggiudicazione definitiva.

ATVO S.p.A. comunicherà tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A/R, l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario e la data entro la quale dovrà intervenire la stipulazione del contratto di cessione.

L'aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il nome del Notaio o professionista abilitato ai sensi della legge 340/2000 e della legge 133/2008 presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione.

Qualora l'aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà direttamente ATVO S.p.A., dandone tempestiva comunicazione per iscritto all'aggiudicatario.

La mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma contrattuale, che comunque dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, comporta per l'aggiudicatario la decadenza dall'acquisto con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente, salvo azione di risarcimento del maggior danno.

In tale ipotesi ATVO S.p.A. si riserva altresì di scorrere la relativa graduatoria e di aggiudicare al secondo miglior offerente.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario.

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'alienante eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla data di cessione, ma successivi al 31.12.2023, se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione.

## **Art. 13**

### **PREZZO D'ACQUISTO**

L'aggiudicatario deve provvedere, entro la stipulazione contrattuale, al versamento in un'unica soluzione dell'intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, dedotto il solo deposito cauzionale di cui all'art. 9, con le modalità che verranno indicate dal soggetto alienante al momento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi del precedente art. 12.

L'omesso o incompleto versamento entro il suddetto termine determinerà la decadenza da ogni diritto conseguente l'aggiudicazione, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni.

## **Art. 14**

### **RISERVATEZZA**

Tutti i dati personali di cui verrà in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura sono obbligatori ed essenziali per lo svolgimento della stessa. Essi verranno trattati nel rispetto del G.D.P.R., per fini istituzionali dell'Ente. La presentazione dell'offerta da parte del concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è ATVO S.p.A. con sede in p.zza IV Novembre, 8 – CAP 30027\_ San Donà di Piave (VE)

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo e-mail [rdp-dpo@atvo.it](mailto:rdp-dpo@atvo.it).

**Art. 15****CHIARIMENTI E VISIONE DOCUMENTI**

Ogni richiesta di chiarimenti o di visione di documentazione relativa al presente Bando o ai suoi allegati, potrà essere indirizzata tramite posta elettronica certificata al Responsabile del presente procedimento, all'indirizzo: [segreteria@pec.atvo.it](mailto:segreteria@pec.atvo.it).

**Art. 16****DISPOSIZIONI FINALI**

La società, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli interessati all'acquisto possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio.

Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, e qualora la revoca intervenga prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà cura dell'Ente restituire, a proprie spese, le buste nello stato di fatto in cui sono pervenute.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione, si adirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente bando.

San Donà Di Piave (VE), 18 novembre 2024

